



Al Sindaco del Comune di Chianciano Terme
e p. c. Al Presidente della Provincia di Siena

Oggetto: Comune di Chianciano Terme (SI) – Piano operativo, adozione con Del. C.C. n. 68 del 10,12,2015, ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014 e pubblicata sul BURT n. 1 del 7/01/2016. Osservazione regionale ai sensi dell'art.19 della LR 65/2016.

Si trasmette in allegato l'osservazione regionale al Piano Operativo adottato con Del. C.C. n.68 del 10,12,2015 ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014 e pubblicata sul BURT n.1 del 7/01/2016.

Al Presidente della Provincia di Siena
Direttore
Ing. Aldo Ianniello



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA
E POLITICHE ABITATIVE
Settore Pianificazione del territorio

**Oggetto: Comune di CHIANCIANO TERME (SI) - Piano operativo, adozione con Del. C.C. n. 68 del 10.12.2015, ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014 e pubblicata sul BURT n. 1 del 7/1/16
Osservazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014**

Al Responsabile
Direzione Regionale
Urbanistica e Politiche Abitative
c.a. Ing. Aldo Ianniello

Si trasmette in allegato l'osservazione regionale al *Piano operativo* adottato con Del. C.C. n. 68 del 10.12.2015 ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014 e pubblicata sul BURT n. 1 del 7/01/16.

Il Settore Pianificazione del territorio, che ha predisposto l'osservazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, resta a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche prevista dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Si precisa altresì che per eventuali chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere fatto riferimento a:
arch. Luca Signorini, Responsabile P.O. tel. 0554385229 e-mail: luca.signorini@regione.toscana.it
arch. Lucia Meucci, Funzionario per il territorio tel. 0554383437 e-mail: lucia.meucci@regione.toscana.it

Cordiali saluti,

Il Dirigente del Settore
Arch. Antonella Turci

Lucia Meucci, 2/3/2016

LS/LM



**Oggetto: Comune di Chianciano Terme (SI) - Piano Operativo - Adozione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014 - Del. C.C. n. 68 del 10.12.2015 - Burt n. 1 del 7/1/16
Osservazione ai sensi dell'art. 19, c. 2 della l.r. 65/2014**

Il Comune di Chianciano Terme con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 10.12.2015 ha adottato il Piano operativo ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014, ed ha trasmesso la relativa nota acquisita al ns. prot. 279503 del 30.12.2015; il Comune ha successivamente trasmesso la documentazione cartacea ed in formato digitale con nota del 14/01/2016 ns. prot. n. 7420. L'avviso di adozione del Piano operativo del Comune di Chianciano Terme è stato pubblicato sul BURT n. 1 del 7 gennaio 2016.

Il Comune di Chianciano Terme è dotato di Piano strutturale approvato con D.C.C. n. 74 del 9/12/2013. Il Comune di Chianciano Terme ricade nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 232 della l.r. 65/2014. Il procedimento di formazione del piano operativo è stato avviato con delibera di Consiglio comunale n. 84 del 29/12/2014; lo stesso è stato successivamente integrato con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 26/11/2015 recante in oggetto "*Piano operativo comunale artt. 10 e 95 L.R. n. 65/2014 - Avvio del procedimento art. 17 L.R. 65/2014 di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 29.12.2014 - Integrazione e avvio del procedimento procedura di conformazione dello strumento al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (art. 21 Disciplina di Piano al PIT)*", a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti del Settore Pianificazione del territorio trasmesse con nota n. 44860 del 23/2/2015 e seguenti, e nota n. 131771 del 5/6/2015. La presente osservazione, che evidenzia gli elementi da approfondire in relazione alla compatibilità e alla coerenza del Piano operativo con la legge regionale 65/2014 e con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015 e pubblicato sul Burt n. 28 del 20.5.2015, è formulata anche nello spirito dell'articolo 53 della legge allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

PERIMETRO del TERRITORIO URBANIZZATO

L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato nella fattispecie dell'art. 232 delle disposizioni transitorie della legge regionale è effettuata ai sensi dell'art. 224; la tavola relativa a suddetta individuazione è stata prodotta in fase di integrazione all'atto di avvio del procedimento e datata novembre 2015, successivamente alla richiesta da parte del settore scrivente.

La Relazione del responsabile del procedimento in fase di integrazione all'avvio, con riferimento ai criteri di suddetta individuazione, chiarisce che "*il perimetro del territorio urbanizzato è individuato ai sensi degli artt. 224 e 232 della l.r. 65/2014 e corrisponde alle parti non individuate come aree a prevalente o esclusiva funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della Legge. Il territorio rurale nel PS di Chianciano è rappresentato dall'intero territorio comunale escluso il centro abitato, l'Ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione dell'immagine urbana e degli standard. ... In coerenza con l'art. 4 comma 4 della l.r. 65/14 e con gli indirizzi di strategia territoriali definiti alla Tav. 4 del Piano strutturale approvato, si considera territorio urbanizzato anche l'insediamento produttivo esistente in loc. Astrone in quanto classificato dal PS tra gli ambiti della riqualificazione e della rigenerazione urbana.*". Rilevato che i riferimenti all'art. 4 comma 4 della legge regionale, non attengono alla procedura di formazione del piano operativo in oggetto, si prende atto che la cartografia di individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 comprende per il suddetto territorio:

- a) centro abitato (di cui alla Tav 2b PS approvato con DCC 74/2013);
- b) ambito della riqualificazione e della rigenerazione urbana di cui alla Tav. 4 Strategia territoriale - Utoe;
- c) ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione dell'immagine urbana e degli standard (di cui Tav 1 PS approvato con DCC 74/2013).



Nell'ottica di una più attenta valutazione delle strategie di pianificazione, si rilevano gli aspetti che seguono: il PS è di fatto dotato di tavole di quadro conoscitivo aggiornate al 2010, che individuavano le zone a prevalente destinazione agricola e forestale; tuttavia le stesse si intendono superate dalle tavole di progetto e dalle norme di PS, e conseguentemente non vengono prese in considerazione in sede di piano operativo ai fini della definizione del perimetro del territorio urbanizzato in applicazione delle disposizioni transitorie dell'art. 224. Dal confronto tra le tavole di quadro conoscitivo di PS e la cartografia che individua il perimetro del territorio urbanizzato, trasmessa a novembre 2015, si rileva come gran parte dell' *Ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione dell'immagine urbana e degli standard*, che il PO include all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, ricadesse all'interno delle sopra dette zone a prevalente funzione agricola del quadro conoscitivo di PS.

La tavola di quadro conoscitivo di Piano operativo Q.C.1 - 'Uso del suolo', adottata a novembre 2015, conferma un uso del suolo a seminativo, oliveto, bosco, sia per l' *ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione dell'immagine urbana e degli standard* (di cui Tav 1 PS approvato con DCC 74/2013), sia per i due *ambiti perequativi di trasformazione* Pereta e Case Monti, già ricompresi all'interno dell'*ambito della riqualificazione e della rigenerazione urbana* di cui alla Tav. 4 Strategia territoriale, Utoe di PS.

Quanto sopra è premesso allo scopo di evidenziare che ad oggi l'*ambito interagente con il tessuto insediativo* è tuttavia caratterizzato da aree agricole e boscate, con presenza di giardini e pertinenze private, che per natura ed ubicazione costituiscono un valore di connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggistica, così come riconosciuto dall'art. 25 delle norme di piano operativo, mentre gli *ambiti perequativi di trasformazione*, relativi alle schede norma Comparto F.1 Pereta, F.2 Case Monti dell'Allegato 1, ricomprendono elementi di invarianza strutturale del Piano strutturale quali bosco, sorgenti, direttrici funzionali ed ecologiche, zone di rispetto, protezione e tutela della risorsa termale, aree a connotazione storica archeologica e paesaggistica.

Con riferimento ai contenuti dell'art. 25 di PO *Ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione dell'immagine urbana e degli standard*, si rileva che la norma vi consente gli usi collegati alla residenza, all'agricoltura ed alle altre funzioni in atto, ivi compresa la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali a servizio degli insediamenti esistenti. Vi sono ammesse attività di fruizione e valorizzazione per usi ricreativi, sportivi, legati al tempo libero, nel quadro di interventi pubblici o privati convenzionati. Rilevato che gli *usi collegati alla residenza* non sembrano espressamente prevedere interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale, ovvero la norma disciplina la gestione del patrimonio edilizio esistente attraverso gli interventi di conservazione e gestione di cui all'art. 12, si ritiene necessario che la disciplina dell'art. 25, coerentemente con le strategie già definite in sede di piano strutturale, escluda espressamente l'ammissibilità di nuova edificazione per le destinazioni residenziali, risultando tale scelta maggiormente coerente con la legge 65/2014, che contrasta il nuovo consumo di suolo, e con la disciplina di piano del PIT.

Con riferimento ai due *ambiti perequativi di trasformazione* Pereta e Case Monti (collegati alla rigenerazione urbana) e già ricompresi all'interno dell'*ambito della riqualificazione e rigenerazione urbana* di cui alla Tav. 4 Strategia territoriale - Utoe di PS, rilevato sopra che gli stessi allo stato attuale mantengono evidenti caratteri di ruralità, si rileva a titolo di contributo che già la legge regionale 1/2005 disciplinava all'articolo 74 sexies, comma 9, "Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione delle aree agricole, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana". Si evidenzia a tale riguardo che l'art. 125 c. 1 della l.r. 65/14 disciplina "La Regione promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo" e all'art. 126 comma 6 della l.r. 65/2014, citano "Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione del territorio rurale, comunque definito negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana, salvo quanto previsto



dall'art. 4 comma 4.". Alla luce dei rilievi sopra richiamati, si osserva la necessità di verificare che la disciplina di piano operativo non costituisca contrasto con la legge regionale 65/2014.

DIMENSIONAMENTO e RIGENERAZIONE URBANA

Il Piano operativo affronta la questione del dimensionamento per i comparti relativi ad interventi di rigenerazione urbana all'interno dell'art. 10 delle "Norme di Piano Operativo".

La tavola 2a di progetto individua le zone connotate da condizioni di degrado ai sensi dell'art. 95 comma 2 lettera f) della l.r. 65/2014, le norme danno atto di una SUL stimata complessiva delle superfici potenzialmente interessate da interventi di rigenerazione urbana pari a mq 116.842; diversamente il piano strutturale vigente prevede un dimensionamento totale pari a mq 103.000 di s.u.l.. Ne consegue che la sul stimata in fase di approfondimento di quadro conoscitivo in sede di formazione di piano operativo, supera di mq 13.843 quella di piano strutturale. Costituiscono riferimento normativo per il dimensionamento del Piano operativo le Norme di Piano strutturale, articolo 14, in particolare le tabelle di riepilogo che definiscono per la rigenerazione urbana un totale di 103.000 mq di S.U.L., dato quantitativo che il piano operativo riporta all'interno della tabella di dimensionamento di raffronto con il PS. L'art. 14 comma 5.3 delle norme di PS - *Potenzialità di riqualificazione del tessuto attraverso operazioni di rigenerazione urbana* testualmente cita "*Si fa presente che tali dati dimensionali costituiscono un puro riferimento quantitativo, dinamico nel tempo, di conseguenza il dimensionamento da rigenerazione dovrà intendersi orientativo, restando fermo l'obiettivo prestazionale del piano strutturale.*", rilevando che tale dispositivo non disciplina espressamente che la sul di PS possa essere superata dal piano operativo. La stessa norma di PS deve inoltre essere letta correlandola all'articolo 10.4 delle Norme di PS che cita "*Il dimensionamento complessivo della funzione residenziale è comprensivo anche delle previsioni di PRG relative agli interventi convenzionati di cui all'art. 16 comma 3. L'effettiva entità degli interventi di rigenerazione urbana a funzioni abitative dovrà quindi essere valutata in funzione del residuo disponibile di PRG alla scadenza degli atti convenzionali in essere, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9 comma 7 delle presenti norme.*". A tale proposito si rileva che tutti i piani attuativi, interessati da convenzioni in essere, esprimono la capacità edificatoria in termini di volumetria in mc, mentre sarebbe auspicabile che il piano operativo riportasse tale capacità al dimensionamento in termini di superficie utile lorda. L'allegato 1 - *Schede norma con fattibilità geologica-tecnica degli interventi* di Piano operativo contiene obiettivi, parametri, orientamenti per la progettazione, condizioni alla trasformazione e prescrizioni relative a pericolosità sismica e geologica di cui tenere conto nella progettazione e realizzazione di interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125 della l.r. 65/2014. Le schede norma, sono elaborate ai sensi dell'art. 125 della legge regionale, che al comma 3 dispone "*La previsione del piano operativo o l'atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, sono costituiti da:*

b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:

- 1) la descrizione dell'area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);*
- 2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 122;*
- 3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con riferimento, tra l'altro, alle altezze massime degli edifici ed al rapporto di copertura dell'area;*
- 4) gli interventi ed eventuali ulteriori premialità, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima del 35 per cento della superficie utile lorda esistente all'interno dell'area alla data di entrata in vigore della presente legge, o in alternativa, la densità massima esistente nelle aree contigue".*, si evidenzia tuttavia che tali schede risultano parzialmente mancanti di alcuni contenuti di legge sopra richiamati, come segue:

- non risultano descritte ed individuate le condizioni di degrado presenti ai sensi dell'art. 123 comma 1); si richiede pertanto che le stesse vengano inserite ad integrazione;



- con riferimento agli obiettivi di riqualificazione coerenti con le finalità di cui all'art. 122, si evidenzia che gli interventi di rigenerazione possono interessare anche ambiti caratterizzati da presenza di degrado urbanistico o socio economico ricadenti in aree interessate dalla presenza di beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice, pertanto gli obiettivi di riqualificazione dovranno essere coerenti con le disposizioni delle relative schede di paesaggio, ed in tal senso si ritiene opportuno integrare la voce "*Condizioni alla trasformazione*" tramite una disciplina che definisca puntualmente i criteri d'intervento nel rispetto delle prescrizioni del PIT;

- i parametri urbanistici ed il dimensionamento non danno atto della sul esistente. Si ritiene necessario inserire tale dato in quanto necessario a definire gli incrementi e premialità da collegare all'intervento proposto nella misura massima del 35 per cento. Si ricorda che la premialità è strettamente correlata alla sul lorda esistente all'interno dell'area al momento di entrata in vigore della legge regionale 65/2014, e che la stessa è da riferirsi alla specifica scheda d'intervento. A tale riguardo sembra quindi necessario che ciascuna scheda contenga:

- 1) i dati del dimensionamento con individuazione della sul esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale;
- 2) specificazione delle premialità ed incrementi nella misura massima del 35% della sul e da attribuire in relazione agli obiettivi dichiarati;
- 3) nuova sul complessiva per categorie funzionali (esistente + premialità).

Si rileva che il dimensionamento complessivo di piano non può ricomprendere le SUL aggiuntive derivanti da premialità, stimate secondo un calcolo che moltiplica la sul potenziale complessiva x il 50% delle superfici da rigenerazione x una media del 30% di volumi ad incremento, poiché le premialità ai sensi di legge, sono legate al raggiungimento degli specifici obiettivi di riqualificazione di ciascuna scheda d'ambito. Pertanto la tabella riepilogativa relativa al dimensionamento di piano dovrà essere mantenuta disgiunta dalle premialità e incentivi derivanti dalla rigenerazione urbana. Si ritiene inoltre opportuno definire una tabella di riepilogo con i dati relativi a ciascuna scheda di cui all'Allegato I, con l'individuazione delle relative premialità ed incentivi ai sensi dell'art. 125 della legge regionale 65/2014. Si richiama infine l'art. 127 comma 1 della legge regionale che cita "*... al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, gli incrementi di superficie utile lorda ed in genere le premialità attribuite ai sensi del presente capo, possono superare le quantità massime ammissibili stabilite dai piani operativi. Tali incrementi e premialità sono invece da considerare ai fini del prelievo delle quantità massime ammissibili di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c).*".

Scheda norma comparto F.1 Pereta

Si richiedono chiarimenti relativi all'*Ambito perequativo di trasformazione F.1. Pereta*, Allegato 1 ed all'obiettivo di "*riqualificazione urbanistica dell'insediamento*", poiché la stesura della norma sembra rilevare la presenza di volumi degradati da delocalizzare e prevedere la formazione di nuove parti di tessuto urbano, articolato anche per comparti/subcomparti funzionali, tramite Piano particolareggiato di iniziativa pubblica/privata convenzionata; poiché l'area allo stato attuale risulta a seminativo, si ritiene che la norma non sia scritta correttamente, ovvero che l'ambito costituisca area di atterraggio per sul derivanti da volumi degradati altrove collocati, evidenziando quindi la necessità di definire puntualmente gli obiettivi di riqualificazione collegati alla rigenerazione. In relazione agli elementi già evidenziati, si richiede di produrre i necessari approfondimenti, infatti l'ambito di Pereta ancorché incluso all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato e definito dal piano operativo ai sensi dell'art. 224, sembra tuttavia mantenere esclusive caratteristiche di ruralità e valenza ambientale paesaggistica. Pertanto per tale ambito si ritiene necessario che il piano operativo produca le idonee analisi finalizzate a individuare lo stato originario dei luoghi, le risorse naturali non riducibili, le relazioni paesaggistiche, visive e percettive, le valenze ecologico ambientali, funzionali, gli elementi di invarianza strutturale; tali studi conoscitivi dovranno essere restituiti anche a livello cartografico allo scopo di individuare puntualmente le aree a valenza paesaggistica e ambientale. Sulla base di idonee valutazioni ambientali e paesaggistiche potrà essere definito il carico insediativo sostenibile per tale ambito; rispetto agli obiettivi della rigenerazione urbana, si fa presente che gli stessi dovranno essere supportati da una valutazione di carattere economico, che si dovrà confrontare con gli



studi della vas, anche allo scopo di definire le soglie minime e massime per l'ammissibilità degli interventi. Al fine di garantire il perseguimento delle dichiarate strategie di riqualificazione urbana, si ritiene necessario che il coordinamento e la progettazione degli interventi di trasformazione siano gestiti dall'ente pubblico. Si richiede, per gli interventi comportanti la demolizione delle volumetrie della rigenerazione e la contestuale delocalizzazione negli ambiti perequativi di trasformazione, che la scheda norma di piano operativo sia opportunamente integrata tramite l'individuazione degli effettivi areali che potranno essere interessati da interventi di trasformazione, la definizione di specifici criteri ed indirizzi per l'attuazione programmata degli interventi, le quantità minime inderogabili per funzioni d'uso che si ritengono necessarie come condizione all'attivazione della perequazione tra ambiti. Tutto quanto sopra premesso, rilevato che la disciplina definisce quali interventi ammessi la *'Nuova costruzione in collegamento per trasferimento di volumi demoliti a seguito di rigenerazione'*, si ritiene necessario ricordare il rispetto dei contenuti dell'art. 125 comma 1 e dell'art. 126 comma 6 della l.r. 65/2014.

Scheda norma Ambito F.2 Case Monti

Il Piano operativo per l'*Ambito di Case Monti* mantiene la previsione di PRG perché legata ad un Piano di lottizzazione convenzionata, tuttavia lo strumento urbanistico, sembra contenere una doppia disciplina laddove specifica che in caso di decadenza del P.d.L. il comparto debba essere ricondotto alle aree di rigenerazione urbana.

La scheda definita per l'*Ambito F.2. Case Monti*, Allegato 1, richiama come invarianti strutturali ai sensi del PS gli elementi del patrimonio naturalistico che seguono: bosco, sorgenti, direttrici funzionali ed ecologiche, zone di rispetto, protezione e tutela della risorsa termale. La cartografia della scheda norma dà atto della presenza di sporadici interventi di edilizia residenziale/rurale, ovvero l'ambito mantiene ancora caratteristiche di ruralità. Rispetto ai contenuti della scheda norma si richiede di evidenziare cosa sia stato attuato dal Piano di lottizzazione in termini di sul, e quando interverrà la decadenza dello stesso, si fa altresì presente che il residuo di PRG dovrebbe essere espresso in termini di superficie utile lorda e non più in termini volumetrici. Le *'condizioni alla trasformazione'* inserite nella scheda, riferite alla seconda opzione, ovvero alla previsione della rigenerazione urbana, fanno riferimento a realizzazione di attività produttive, mentre le funzioni ammesse per il comparto risultano essere servizi, ricettivo e residenziale. Premesso quanto sopra, si rileva che l'ambito di Case Monti, ancorché incluso all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato e definito dal piano operativo ai sensi dell'art. 224, sembra tuttavia mantenere caratteristiche di ruralità e valenza ambientale. Rispetto alla duplice pianificazione dell'area, si osserva che solo alla decadenza del Piano di lottizzazione, la strumentazione urbanistica comunale potrà definire una nuova disciplina per tale ambito che, in coerenza con le disposizioni della legge regionale, la disciplina di piano del PIT e gli elementi di invarianza definiti dal PS, definirà gli interventi ivi ammissibili. Si ritiene altresì necessario ricordare il rispetto dei contenuti degli articoli 125 e 126, comma 6 della legge regionale, come già richiamati.

Infine, nello spirito di collaborazione quale contributo tecnico alla definizione delle strategie di piano, si evidenzia che ai sensi dell'art. 222 delle disposizioni transitorie della legge regionale 65/2014, comma 2, il comune è tenuto ad avviare il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Il piano strutturale individua l'ambito del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, tenuto conto delle indicazioni del piano di indirizzo territoriale PIT, salvo quanto previsto dal comma 7. In tale successivo contesto normativo sembrerebbe maggiormente appropriato definire gli ambiti ulteriori della riqualificazione e rigenerazione urbana di cui al richiamato art. 4 comma 4 della legge regionale 65/2014.

Preso atto dei pareri dei settori, depositati agli atti della Direzione Urbanistica:

- *Settore Miniere e monitoraggio acque minerali e termali;*
- *Settore Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole.*



AOO-GRT Prof.
da citare nella risposta

Data

Si allegano i contributi dei settori:

- Settore Tutela della natura e del mare;
- Settore Servizi Pubblici locali;
- Settore Energia ed inquinamenti,

- SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO

e ci riserviamo di fornire ulteriori considerazioni ed i contributi dei competenti settori regionali che potranno pervenire ad integrazione della presente osservazione.

Il funzionario per il territorio
Architetto Lucia Meucci

Il Responsabile P.O.
Architetto Luca Signorini